

Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – ART. 4, COMM CGS - NORMA DI CHIUSURA – FINALITÀ – PREVENZIONE DI CONDOTTE SUSCETTIBILI DI ALTERARE IL BUON ANDAMENTO DELLA COMPETIZIONE - PRINCIPIO DI LEGALITÀ – POSSIBILITÀ DI PRESCINDERE DA UNO SPECIFICI INADEMPIMENTO AD UNA DISPOSIZIONE ESPRESSA

Descrizione

Il disposto dell'art. 4, comma 1, CGS appare astrattamente distinguibile in due parti. Una prima parte con la quale il legislatore si è limitato a prevedere l'obbligatorietà, per i soggetti di cui all'art. 2, delle norme dello Statuto, del Codice, delle NOIF nonché delle altre norme federali. In questo caso occorre individuare la norma dell'ordinamento sportivo violata. Una seconda parte in cui si fa invece riferimento ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Con tale riferimento il legislatore sportivo ha voluto introdurre una norma di chiusura onde poter sanzionare ogni comportamento contrario ai citati principi. La maggiore ampiezza dell'ambito applicativo dell'illecito sportivo rispetto all'illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria. L'ordinamento sportivo impone a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l'osservanza dei principi etici, quali l'obbligo di lealtà, il fair play, la correttezza e la probità, nonché l'adozione di una condotta rispondente alla dignità dell'attività sportiva. La violazione di tali principi costituisce un grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni e di importanza tale da colpire anche soggetti non più appartenenti all'ordinamento sportivo, per violazioni commesse in costanza di tesseramento. L'inosservanza dei principi etici costituisce quindi un potenziale presupposto di un procedimento disciplinare. Ne discende la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa. L'attività sportiva si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all'interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza". (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 12/2021-2022). Con il che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, il rispetto dei quali è imposto dall'art. 1 bis del Codice di giustizia sportiva della FIGC in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, determina un'ipotesi di responsabilità residuale, a prescindere sia da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall'ordinamento sportivo, sia da un nesso di causalità tra il comportamento del deferito e specifici eventi dannosi (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016). Peraltro, l'autonoma portata precettiva dell'art. 4, comma 1, CGS relativamente all'obbligo di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità si desume anche sulla base di una analisi meramente letterale del testo della disposizione la quale utilizza significativamente la congiunzione "e" (e non già "con"), proprio a valorizzare l'enunciazione di un autonomo e concorrente obbligo per i soggetti parte dell'ordinamento giuridico federale di conformare le proprie condotte non soltanto ai puntuali precetti derivanti dalle disposizioni di settore ma anche ai generali predetti principi *etic* connotanti l'agere nell'ambito dell'ordinamento federale (in questo senso, si veda, *ex multis*, Corte federale d'appello, Sez. I, n. 38/2019-2020; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 69/2021-2022, secondo cui *Il dovere di comportarsi secondo il principio della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano sottoposti all'ordinamento federale. L'obbligo in esame, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva (c.d. fair play), già sotto il vigore del Codice previgente ha assunto una dimensione più ampia, riferibile anche al di là dell'ambito della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti comunque facenti parte dell'ordinamento federale, e tale da ricomprendere in essa ogni violazione delle generali regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l'ordinamento federale*). (Nella specie la Corte ha ritenuto che, pur in assenza di un obbligo giuridico da parte della Società di concedere automaticamente e senza preventiva valutazione discrezionale il richiesto nulla osta atto a consentire ad un proprio tesserato di svolgere uno *stage* di allenamento con altra società, è lesivo di tali principi la condotta serbata dalla società calcistica, consistente nella palese subordinazione del rilascio del nulla osta al ricevimento da parte del richiedente del saldo delle quote associative.)

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 64/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Vitale

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0064 CFA del 30 gennaio 2023 (Procuratore federale interregionale/Sigg.ri Mauro Scappocin-Omar Nalesso-A.S.D. Lions Villanova)